

**ISTITUTO COMPRENSIVO "CELSO MACOR"**

con sede legale e amm.va presso la Sc. media di Mariano del Friuli  
via Roma 7 – 34070 Mariano del Friuli (Go)

*Tel. 0481/69196 – fax 0481/69313*  
Cod. Fiscale 91021270318

***Allegato al DVR :***

**INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO  
BIOLOGICO**

**Relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata  
alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus") causa della malattia  
Covid-19**


(Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

**Aggiornamento: 2 settembre 2021**

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

### Relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus") causa della malattia Covid-19

(Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

Data: 30/08/2021	NOMINATIVO	FIRMA
Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro)	Dott.ssa Donatella Gironcoli de Steinbrun	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	.....	
(RSPP)	Ing. Rudi Perissutti	
(Medico competente)	Dott. ....	

All' Istituto Comprensivo fanno capo i seguenti dieci plessi:

- Infanzia di Medea
- Infanzia di Romans d'Isonzo
- Infanzia di Mariano del F.
- Infanzia di Villesse
- Scuola Primaria di Medea
- Scuola Primaria di Romans d'Isonzo
- Scuola Primaria di Mariano del F.
- Scuola Primaria di Villesse
- Scuola Secondaria 1° grado di Romans d'Isonzo
- Scuola Secondaria 1° grado di Mariano del Friuli

## Sommario

PREMESSA .....	5
<b>RISCHIO BIOLOGICO CORRELATO ALL’IMPROVVISA EMERGENZA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2 (COSIDDETTO “CORONAVIRUS”) CAUSA DELLA MALATTIA COVID-19 (ART. 271 DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 E S.M.I.) .....</b>	<b>6</b>
<b>INFORMATIVA PRELIMINARE .....</b>	<b>7</b>
<b>IL RISCHIO BIOLOGICO .....</b>	<b>9</b>
<b>VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO.....</b>	<b>11</b>
<b>METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA.....</b>	<b>11</b>
<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DA SARS-CoV-2 .....</b>	<b>14</b>
PROCEDURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE .....	16
<b>RICHIESTE NORMATIVE.....</b>	<b>17</b>
<b>ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI.....</b>	<b>22</b>
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E PRESIDIO MEDICO CHIRURGICI.....	24
<b>LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA .....</b>	<b>25</b>
<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19.....</b>	<b>26</b>
INFORMAZIONE DEI LAVORATORI .....	26
RIDUZIONE DEL RISCHIO .....	26
<b>ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA.....</b>	<b>30</b>
<b>ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA.....</b>	<b>30</b>
<b>ATTIVITÀ DIDATTICA.....</b>	<b>32</b>
<b>ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA.....</b>	<b>32</b>
<b>ALUNNI CON DISABILITÀ .....</b>	<b>33</b>
<b>SCUOLA DELL’INFANZIA.....</b>	<b>33</b>
<b>INDICAZIONI SULLE ATTIVITÀ NEI LABORATORI DELLA SCUOLA PRIMARIA, E SECONDARIA DI I GRADO .....</b>	<b>35</b>
REFEZIONE SCOLASTICA.....	36
<b>NUMERI UTILI E ALLEGATI .....</b>	<b>37</b>

## PREMESSA

### *Obiettivi e scopi*

Il presente documento è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi ed è finalizzato alla valutazione del rischio biologico e più specificatamente da Nuovo Coronavirus CoVID-19, nell'ambito di validità del D.Lgs 81/2008.

Il documento viene redatto con riferimento ad un agente di rischio che è oggetto di uno stato di emergenza epidemiologica di livello mondiale. Vista l'evoluzione epidemiologica in continuo aggiornamento, la presente versione potrà essere suscettibile di integrazioni che verranno emesse sulla base di prossime conoscenze o di modifiche che dovessero registrarsi.

**RISCHIO BIOLOGICO CORRELATO ALL'IMPROVVISA EMERGENZA  
LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2 (COSIDDETTO  
"CORONAVIRUS") CAUSA DELLA MALATTIA COVID-19  
(ART. 271 DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 E S.M.I.)**

Come è noto, è in corso un'emergenza sanitaria internazionale. Il Governo è intervenuto con il Decreto Legge 23 Febbraio 2020 n. 6 introducendo misure urgenti in materia di contenimento e gestione delle emergenze epidemiologica da COVID-19 (rischio biologico).

Per gli operatori sanitari o comunque per coloro che hanno funzioni di controllo rispetto alla diffusione del virus, l'esposizione al COVID-19 in ambienti di lavoro rappresenta un rischio specifico.

Nella scuola, l'esposizione all'agente biologico COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, non direttamente collegato all'attività lavorativa e ai rischi della mansione, pertanto occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del Legislatore e le indicazioni dell'Autorità Sanitaria.

Vista quindi la situazione epidemiologica, viste le indicazioni recepite dal **DL 111 del 6 agosto 2021**, e previste dal **Protocollo d'intesa** per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 per l'anno scolastico 2021/2022 è necessario provvedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi.

È dunque compito del Dirigente Scolastico:

- Informare e formare i lavoratori sulle norme di comportamento e igiene per il personale, uso DPI, procedure finalizzate al contrasto e contenimento del contagio.
- Informare le famiglie e i soggetti con diritto di accesso all'Istituto in sintonia con la documentazione predisposta dal Ministero della Salute, anche attraverso quanto previsto sul sito:

Va sottolineato che tutte le misure che possono essere messe in atto per ridurre il rischio di trasmissione in ambito scolastico, non possono comunque azzerarlo.

## INFORMATIVA PRELIMINARE

### DEFINIZIONE DEL SARS-COV-2

Fonte: Ministero della salute – [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al microscopio elettronico. La sottofamiglia Orthocoronavirinae della famiglia Coronaviridae è classificata in quattro generi di coronavirus (CoV): Alpha-, Beta-, Delta- e Gamma-coronavirus.

I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo e alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale.

Ad oggi, sette Coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l'uomo.

Il nuovo Coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus (precedentemente denominato 2019-nCoV) prende il nome di SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome - Coronavirus - 2). Lo ha comunicato l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.).

Secondo il pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la SARS (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus. Il nuovo Coronavirus, responsabile della malattia respiratoria “**COVID-19**” (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata), è strettamente correlato al SARS-CoV, come annunciato l'11 febbraio 2020 il Direttore generale dell'Oms **Tedros Adhanom Ghebreyesus**, nel briefing con la stampa durante una pausa del Forum straordinario dedicato al virus.

Alla data di emissione del presente documento, il virus è in espansione e non è disponibile un vaccino.

### RICONOSCERE I SINTOMI

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono **sensazione di malessere, sintomi influenzali, febbre, tosse, difficoltà respiratorie**. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.

Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi.

## **IL CONTAGIO**

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

La saliva, tossendo e starnutando;

Contatti diretti personali;

Le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. Il virus si è dimostrato in alcuni casi letale, prevalentemente nei soggetti più anziani e soggetti con patologie pregresse. Il monitoraggio costante da parte dell'Autorità Sanitaria e l'attuazione delle prescrizioni può contenerne da diffusione del contagio e si auspica una riduzione dei suoi effetti sull'uomo.

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. E' comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).

Come previsto dal Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 per l'anno scolastico 2021/2022, l'Istituto si è dotato di prodotti detergenti anche ad azione Virucida.

## **TRATTAMENTO E PREVENZIONE**

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme igieniche è fondamentale. Trattamento Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

Con ordinanza del 24 luglio 2020, n 17, (GU n 187 del 27/7/2020), il Commissario straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ha fornito una serie di indicazioni operative finalizzate all'effettuazione su base volontaria del programma di test sierologici per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private nell'intero territorio nazionale.

## IL RISCHIO BIOLOGICO

Nel D. Lgs 81/08, titolo X, art. 266 è definito il campo di applicazione, ovvero

*“1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.*

*2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.”*

L'art. 267 cita:

*“a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;*

*b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;*

*c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.”*

Il Datore di Lavoro, nell'ambito e per gli effetti del Documento di Valutazione dei Rischi, valuta i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare affinché l'esposizione al rischio dei lavoratori sia evitata o ridotta.

Nel D. Lgs81/08 il Legislatore ha classificato i diversi agenti biologici in quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

	Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3	Gruppo 4
<b>Infettività</b>	Agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani	Agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori;	Agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori	Agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità
<b>Trasmissibilità</b>	-	Poche probabilità di propagarsi nella comunità	Può propagarsi nella comunità	Elevato rischio di propagarsi nella comunità
<b>Neutralizzabilità</b>	-	Sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche	Sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche	Non sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche

La riduzione dei pericoli può essere perseguita attraverso l'adozione da parte del datore di lavoro di opportune misure, quali:

- valutazione da parte del Datore di Lavoro dei rischi per la salute e la sicurezza;
- utilizzazione limitata dell'agente sul luogo di lavoro;
- limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o possono essere esposti;
- controllo dell'esposizione dei lavoratori mediante la misurazione dell'agente;
- misure da attuare, quando sia superato un valore limite, per identificare le cause del superamento ed ovviarvi;
- misure tecniche di prevenzione;
- misure di protezione collettiva;
- uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- misure di protezione comportanti l'applicazione di procedimenti e metodi di lavoro appropriati;
- misure di protezione individuale, da adottare soltanto quando non sia possibile evitare in altro modo un'esposizione pericolosa;
- misure di emergenza da attuare in caso di esposizione anormale;
- misure igieniche;
- informazione, formazione e aggiornamento dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti su:
  - 1) i rischi connessi con l'esposizione dei lavoratori all'agente e le misure tecniche di prevenzione;
  - 2) i metodi per la valutazione dei rischi, l'indicazione dei valori limite e, ove fissate, le misure da prendere o già prese per motivi di urgenza, in caso di loro superamento, per ovviarvi;
- attuazione di un controllo sanitario dei lavoratori;
- accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ai risultati delle misure di esposizione ed ai risultati collettivi non nominativi degli esami indicativi dell'esposizione;
- accesso di ogni lavoratore interessato ai risultati dei propri controlli sanitari;
- accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ad un'informazione adeguata, atta a migliorare le loro conoscenze dei pericoli cui sono esposti;
- un sistema di notifica alle competenti autorità statali, ovvero locali, delle attività che comportano esposizione all'agente oggetto di disciplina.

## VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

Il processo di valutazione consente così di stimare il rischio presente nell'ambiente di lavoro e individuare le azioni da attuare per eliminare o ridurre il rischio, l'eventualità di adottare altri provvedimenti in grado di migliorare il livello di sicurezza e, infine, le priorità di intervento per eliminare o ridurre i rischi in funzione, ovviamente, della loro gravità o probabilità. Una volta stimati i rischi, questi possono essere ridotti intervenendo sulle modalità operative, sull'organizzazione dell'attività lavorativa, sulle sostanze, sui materiali, sulle attrezzature, prevedendo, ad esempio, soluzioni alternative.

**I lavoratori che prestano servizio presso le scuole dell'Istituto Comprensivo in esame appartengono alle classi omogenee:**

Dirigente, DSGA, personale amministrativo

Docenti ed eventuali educatori nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado,

Collaboratori scolastici

## METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 nei contesti lavorativi può essere classificato secondo tre variabili:

**Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);

**Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;

**Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.). Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio (rif. Inail) elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale:


### ESPOSIZIONE:

- 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
- 1 = probabilità medio-bassa;
- 2 = probabilità media;
- 3 = probabilità medio-alta;
- 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

### PROSSIMITÀ:

- 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
- 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
- 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
- 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo;
- 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:



## AGGREGAZIONE

- 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla  
(es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
- 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
- 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

### Matrice di rischio:

**verde = basso;**

**giallo = medio-basso;**

**arancio = medio-alto;**

**rosso = alto**

Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascuna mansione all'interno della matrice seguente

In particolare, secondo la classificazione del "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione", adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall'Inail:

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DA SARS-CoV-2

<b>DOCENTI SCUOLA INFANZIA E DOCENTI DI SOSTEGNO VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DA SARS-CoV-2</b>		
ATTIVITÀ		TEMPO
➤ Educazione ed assistenza durante il gioco e la mensa		50%
➤ Tempi non utilizzati nell'assistenza frontale ai bambini		50%
Agenti biologici: Possibilità di trasmissione di agenti infettivi derivante dal contatto con i bambini		
<b>ESPOSIZIONE</b>	<b>PROSSIMITÀ</b>	<b>RISCHIO_R = (ExP)+50% (alunni senza mascherina)</b>
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9 (Medio Alto)</b>

<b>DOCENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON CLASSI DI PIÙ DI 15 ALUNNI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DA SARS-CoV-2</b>		
ATTIVITÀ		TEMPO
➤ Docenza		100%
Agenti biologici: Possibilità di contrarre malattie da agenti infettivi trasmessi in prevalenza dai bambini		
<b>ESPOSIZIONE</b>	<b>PROSSIMITÀ</b>	<b>RISCHIO_R = (ExP)+30%</b>
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7,8 (Medio Alto)</b>

<b>DOCENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON CLASSI DI MENO DI 15 ALUNNI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DA SARS-CoV-2</b>		
ATTIVITÀ		TEMPO
➤ Docenza		100%
Agenti biologici: Possibilità di contrarre malattie da agenti infettivi trasmessi in prevalenza dai bambini		
<b>ESPOSIZIONE</b>	<b>PROSSIMITÀ</b>	<b>RISCHIO_R = (ExP)</b>
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6 (Medio Alto)</b>

<b>COLLABORATORE SCOLASTICO</b>		
<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DA SARS-CoV-2</b>		
ATTIVITÀ	TEMPO	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pulizia e igiene dei bambini (scuola dell'infanzia, salvo diversa mansione)</li> <li>➤ Attività di servizio e sorveglianza</li> </ul>	30%	70%
<u>Agenti biologici:</u> Possibilità di trasmissione di agenti patogeni/infettivi derivante dal contatto con i bambini, attività di pulizia nelle mense e servizi igienici.		
ESPOSIZIONE	PROSSIMITÀ	RISCHIO_R = (ExP)+30%
<b>2 (effettua pulizie ambienti)</b>	<b>2</b>	<b>5,2 (Medio Alto)</b>

<b>DIRIGENTE, DSGA, PERSONALE AMMINISTRATIVO</b>		
<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DA SARS-CoV-2</b>		
ATTIVITÀ	TEMPO	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Contatto con il pubblico</li> <li>➤ Attività di servizio</li> </ul>	30% però indossando mascherine e dietro schermi o vetri	70%
<u>Agenti biologici:</u> Possibilità di contrarre malattie da agenti infettivi trasmessi.		
ESPOSIZIONE	PROSSIMITÀ	RISCHIO_R = (ExP)
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4 (Medio Basso)</b>

La condizione epidemiologica, come già precisato, espone il contesto scolastico ad un aumento del contagio in particolare al virus SARS-CoV-2, in ragione del fatto che il virus si propaga tra la popolazione. Da qui la necessità di considerare il rischio biologico specifico con livello medio alto per tutti i lavoratori e la necessità di mettere in atto tutte le misure di tutela necessarie a prevenire e contrastare la diffusione del contagio, consapevoli che il rischio zero non esiste. In questo quadro per i lavoratori maggiormente esposti saranno adottati dispositivi di protezione individuale aggiuntivi e misure di contenimento in ragione delle specificità dei casi.

Per i lavoratori **fragili** si rimanda a quanto disciplinato dalla nota Ministeriale n° 0001585, dell'11-09-2020 e nel Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022).

## PROCEDURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Per fronteggiare il rischio legato alla trasmissione di agenti patogeni da parte dei bambini, il datore di lavoro ha predisposto opportune misure di informazione del personale e supporto del medico competente a chiamata.

### **Protezione delle mani**

Manipolando materiale biologico utilizzare sempre guanti protettivi; i guanti devono essere sempre sostituiti quando non appaiono più integri e se sono visibilmente imbrattati; non riutilizzare guanti tolti (anche se sembrano puliti); ricordarsi che i guanti non danno protezione assoluta alla pelle quindi lavarsi accuratamente le mani dopo averli rimossi. Utilizzare normalmente i guanti di lattice; si consiglia a coloro che sviluppano ipersensibilità al prodotto (e solo a loro, dato il costo) di utilizzare guanti in vinile (latex free). NON lavare i guanti dopo l'uso. NON toccare con le mani guantate apparecchiature, presidi, telefono, fogli di lavoro, rubinetti, computers, maniglie delle porte o altro (la mancata osservanza di questa norma comportamentale può rendere tali oggetti fonte di contaminazione per se stessi e per gli altri che a tale regola si attengono). Usare guanti di tipo casalingo (gomma) per compiti di pulizia ambientale, per la pulizia dello strumentario.

### **Spargimento di materiale biologico su superfici**

- Coprire con carta assorbente un'area più vasta di quella visibilmente contaminata;
- Versare disinfettante ad alta attività ipoclorito di sodio diluito 1:10;
- Lasciare agire per 15 minuti;
- Asportare con guanti il materiale così trattato;
- Lavare con detergente;
- risciacquare;
- disinfettare di nuovo.

## RICHIESTE NORMATIVE

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 1:

*Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:*

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' <i>ALLEGATO XLVI</i> o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2	<b>GRUPPO 2</b> <b>Fonte: "Virus Taxonomy: 2018 Release". International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). October 2018. Retrieved 13 January 2019.</b>
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte	<b>Vedere informative preliminare</b>
c) dei potenziali effetti allergici e tossici	<b>Non noti</b>
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta	<b>Vedere paragrafi successivi</b>
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio	<b>Vedere paragrafi successivi</b>
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati	<b>Nessuno</b>

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 5:

*Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:*

<b>RICHIESTA DI LEGGE</b>	<b>RISPOSTA</b>
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici	<b>Essendo un virus in diffusione tra la popolazione, non esiste una particolare identificazione lavorativa. Essendo la trasmissione uomo-uomo, qualsiasi attività aggregativa, quindi anche il lavoro nella sua più generale forma, può essere fonte di potenziale esposizione. Sono soggetti a rischio i lavoratori fragili come definite dall'art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77</b>
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a)	<b>Tutti i lavoratori che non svolgano lavoro prettamente solitario</b>
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi	<b>Vedere copertina</b>
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate	<b>Vedere paragrafi successivi</b>
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico	<b>Non applicabile</b>

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 272 comma 2:

*In particolare, il datore di lavoro:*

<b>RICHIESTA DI LEGGE</b>	<b>RISPOSTA</b>
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente	<b>Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione.</b>
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici	<b>In corso di valutazione continua, soprattutto in funzione delle comunicazioni delle istituzioni preposte, cui si deve fare riferimento.</b>
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici	<b>Non applicabile.</b>
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione	<b>Vedere paragrafi successive.</b>
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro	<b>Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione</b>
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati	<b>Non applicabile</b>
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale	<b>Non applicabile</b>
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti	<b>Non applicabile, poiché non esiste il concetto di "incidente" per la situazione descritta</b>
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile	<b>Non applicabile</b>
l) predispose i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi	<b>Vedere paragrafi successivi</b>
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro	<b>Non applicabile</b>

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 273 comma 1:

*1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:*

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle	<b>Applicabile e presente per la parte dei servizi igienici, applicabile per le docce solo se già previste per la natura del lavoro stesso.</b> <b>Per gli antisettici per la pelle, vedere paragrafi successivi</b>
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi, altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili	<b>Non applicabile in quanto <u>non trattasi di</u> uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative</b>
c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva	<b>Vedere paragrafi successivi</b>
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti	<b>Non applicabile in quanto <u>non trattasi di</u> uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative</b>

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 278 comma 1:

*1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:*

<b>RICHIESTA DI LEGGE</b>	<b>RISPOSTA</b>
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati	<b>Fornitura di opuscoli e incontri di formazione/informazione sul Protocollo adottato.</b>
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione	<b>Fornitura di opuscoli e incontri di formazione/informazione sul Protocollo adottato.</b>
c) le misure igieniche da osservare	<b>Fornitura di opuscoli e incontri di formazione/informazione sul Protocollo adottato.</b>
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego	<b>Vedere paragrafi successivi</b>
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4	<b>Non applicabile</b>
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze	<b>Vedere paragrafi successivi</b>

**Registro degli esposti** e degli eventi accidentali di cui al D.Lgs. 81/08 Art.280: **non richiesto.**

## ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI

Il prerequisite, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate dalle Istituzioni preposte (Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri e proprio Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri competenti, Regione, Ente Locale / Comune, ASST, ATS ecc.) mediante l'emanazione non solo di testi di legge, ma anche di circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed altri atti ufficiali.




Alla data di emanazione del presente DVR, a livello nazionale:

- Ministero dell'Istruzione: Piano Scuola 2021 - 2022
- Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022)
- Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 recante un aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)
- Decreto-legge n. 111/2021 del 6 agosto 2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"
- D.L. 19/05/2020 n° 34
- D.P.C.M. 17/05/2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- D.L. 16/05/2020 n° 33
- O.M. MIUR n° 9-10-11 del 16/05/2020 e relativi allegati
- Decreto Legge "Rilancio Italia" del 13 maggio 2020
- Nota MIUR del 01/05/2020
- D.P.C.M. 26/04/2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*.
- *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24/03/2020*
- D.P.C.M. 22/03/2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*
- D.L. 17/03/2020 n° 18 - *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*
- *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il*

*contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020*

- Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020
- MIUR: Personale ATA Istruzioni Operative del 10/03/2020
- Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020
- MIUR: Istruzioni operative relative al DPCM 08/03/2020
- Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020
- Ocdpc n. 646 dell'8marzo 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- Particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020) COVID-2019 del 06/03/2020
- Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020
- Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020
- Guida INAIL 26/02/2020
- Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1 (Direttiva 1/2020) COVID-2019 del 25/02/2020
- Decreto Legge 23/02/2020 n.6 del Presidente della Repubblica
- DPCM 23/02/2020

**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E PRESIDI MEDICO CHIRURGICI**

	Categoria	Protezione mani e	Tutti al bisogno In particolare durante le attività di pulizia-disinfezione e sanificazione per i collaboratori, in caso di prossimità con alunni anche fragili, in caso di lavoratori fragili, durante il ritiro/consegna materiali scolastici
	Tipologia	Semimaschere filtranti	
	Rif. normativo	UNI EN 374	
	Denominazione	Guanti in nitrile	
	Categoria	Protezione vie respiratorie	In dotazione ad ogni collaboratore scolastico e lavoratore fragile. Particolari situazioni motivate
	Tipologia	Semimaschere filtranti	
	Rif. normativo	UNI EN 149:2009	
	Denominazione	Mascherina FFP2/FFP3	
	Categoria	Protezione vie respiratorie	Tutti, compreso gli alunni. E' richiesta almeno la mascherina di tipo chirurgico (le mascherine di comunità non sono ammesse).
	Tipologia	Semimaschere filtranti	
	Rif. normativo	UNI EN 14683:2009	
	Denominazione	Mascherina chirurgica	
	Categoria	Protezione occhi e volto	Collaboratori scolastici: durante le attività di pulizia-disinfezione e sanificazione Personale scolastico in SPAZIO PROTETTO – casi di sospetto COVID-19 (visiera non cedibile, registrarne il ritiro), docenti Infanzia, docenti di sostegno, docenti in servizio su più di tre classi –più plessi – più Istituti, lavoratori fragili, su richiesta motivata
	Tipologia	Calotta con visiera in policarbonato	
	Rif. normativo	UNI EN 166	
	Denominazione	Visiera	
	Pannelli in plexiglass da banco o scrivania, trasparenti, dotati di sostegni alla base, per protezione di dipendenti e clienti dalla contaminazione da Coronavirus e tutte le malattie che si trasmettono per via respiratoria.		Dirigente, Dsga, front-office.

## LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola è garantita - come per tutti i settori di attività, privati e pubblici - dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da quanto previsto dalla specifica normativa ministeriale (DM 29 settembre 1998, n. 382). Nella “ordinarietà”, qualora il datore di lavoro, attraverso il processo di valutazione dei rischi evidenzii e riporti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) la presenza di uno dei rischi “normati” dal D.Lgs 81/08 che, a sua volta, preveda l’obbligo di sorveglianza sanitaria, deve nominare il medico competente per l’effettuazione delle visite mediche di cui all’art. 41 del citato decreto, finalizzate all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione.

Tale previsione non ha subito modifiche nell’attuale contesto pandemico; pertanto l’integrazione del DVR adotta tutte le misure individuate dalla normativa vigente per contenere il rischio da SARS-CoV-2.

Si aggiunge come previsto dall’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77 l’introduzione della “sorveglianza sanitaria eccezionale”, assicurata dal datore di lavoro, per i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.

Come anche evidenziato nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione approvato dal CTS, fin dall’inizio della pandemia, i dati epidemiologici hanno chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente dall’età) che, in caso di comorbilità con l’infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia.

Il concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio. In ragione di ciò - e quindi per tali c.d. “lavoratori fragili” - **il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale**, a richiesta del lavoratore interessato:

- a. attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs 81/08
- b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorzio più istituti scolastici;
- c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro

## MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19

### INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

L'informazione e la formazione ai sensi degli artt. 36 e 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sarà effettuata illustrando ai lavoratori tutte le informazioni necessarie atte a contenere il rischio ed il contagio da COVID-19.

Il Datore di lavoro ha l'obbligo di informare i lavoratori circa i rischi connessi allo svolgimento delle attività e diffondere eventuali regole e misure comportamentali in caso di emergenze ed eventi anche se non strettamente connesse ad un'esposizione lavorativa.

In particolare, con la nota 279 dell'8 marzo 2020, in applicazione del DPCM 8 marzo 2020, nella consapevolezza di una situazione fluida e in continuo divenire, a integrazione di quanto già indicato dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278 è necessario mettere in atto azioni a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori così come di seguito meglio specificato.

E' opportuna la divulgazione di informazioni anche a mezzo dépliant informativi, cartellonistica verticale e orizzontale nei plessi.

### RIDUZIONE DEL RISCHIO

Tutti gli operatori della scuola devono attenersi alle raccomandazioni elaborate dal Ministero della Salute che, di seguito, si richiamano:

1. Lavarsi spesso le mani.
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
3. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani.
4. Coprire bocca e naso se si starnutisce o se si tossisce.
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
6. Pulire le superfici con disinfettanti ad azione virucida.
7. Usare la mascherina chirurgica (o superiore, ad es. la FFP2) nei locali scolastici secondo quanto previsto dalla normativa vigente

Se sono presenti sintomi come quelli descritti, informare immediatamente il Datore di lavoro se ci si trova al lavoro. Altrimenti fare una telefonata in Segreteria prima di recarsi in servizio.

In sintesi vigono i seguenti obblighi:

- L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- L'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- La formazione e l'aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID, nonché l'obbligo di redigere un patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzata con la recente esperienza della didattica a distanza.
- L'obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.

Ai fini dell'identificazione precoce dei casi sospetti è necessario prevedere:

- un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico;
- il coinvolgimento delle famiglie nell'effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio educativo dell'infanzia o a scuola;
- la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di un operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto che andranno preventivamente reperiti;
- La collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (PLS o MMG) per le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo.
- È inoltre necessario approntare un sistema flessibile per la gestione della numerosità delle assenze per classe che possa essere utilizzato per identificare situazioni anomale per eccesso di assenze, per esempio, attraverso il registro elettronico o appositi registri su cui riassumere i dati ogni giorno.

In particolare per le scuole dell'infanzia identificare dei referenti scolastici per COVID-19 adeguatamente formati sulle procedure da seguire.

- Identificare dei referenti per l'ambito scolastico all'interno del Dipartimento di Prevenzione (DdP) della ASL competente territorialmente tenere un registro degli alunni e del personale di

ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno nell'ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare l'identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL competente territorialmente;

- richiedere la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe;
- Richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19;
- stabilire con il DdP un protocollo nel rispetto della privacy, per avvisare i genitori degli studenti contatti stretti; particolare attenzione deve essere posta alla privacy non diffondendo nell'ambito scolastico alcun elenco di contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (D.Lgs 10 agosto 2018, n 101) ma fornendo le opportune informazioni solo al DdP. Questo avrà anche il compito di informare, in collaborazione con il dirigente scolastico, le famiglie dei bambini/studenti individuati come contatti stretti ed eventualmente predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della scuola;
- provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni e il personale scolastico, di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020);
- informare e sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di individuare precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19;
- stabilire procedure definite per gestire gli alunni e il personale scolastico che manifestano sintomi mentre sono a scuola, che prevedono il rientro al proprio domicilio il prima possibile, mantenendoli separati dagli altri e fornendo loro la necessaria assistenza utilizzando appositi DPI;
- identificare un ambiente dedicato all'accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o stigmatizzazione). I minori non devono restare da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale;
- prevedere un piano di sanificazione straordinaria per l'area di isolamento e per i luoghi frequentati dall'alunno/componente del personale scolastico sintomatici;

- Condividere le procedure e le informazioni con il personale scolastico, i genitori e gli alunni e provvedere alla formazione del personale;
- Predisporre nel piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto dalle Linee Guida, le specifiche modalità di attivazione nei casi di necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

**IN TUTTI I LOCALI SCOLASTICI DOVE ABBIANO SOGGIORNATO CASI CONFERMATI DI COVID-19 PRIMA DI ESSERE STATI OSPEDALIZZATI VERRANNO APPLICATE LE MISURE DI PULIZIA DI SEGUITO RIPORTATE.**

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati.

Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di prodotti ad azione virucida, eventualmente dopo la pulizia con un detersivo neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (mascherina, guanti e quant'altro **indicato al punto 8.2 della Scheda di Sicurezza del prodotto utilizzato**).

Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto nell'indifferenziato.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

La biancheria, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detersivo. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

## **ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA**

### **ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA**

#### **PERSONALE AMMINISTRATIVO:**

Il personale ATA amministrativo dovrà aver cura di evitare il sovraffollamento negli uffici prediligendo i contatti su appuntamento.

#### **COLLABORATORI SCOLASTICI**

I Collaborano al fine di evitare sovraffollamenti nei plessi:

- Provvedono alla frequente aerazione dei locali;
- Provvedono ad un'accurata pulizia, disinfezione e sanificazione delle superfici e degli ambienti;
- Mantengono un'adeguata distanza con l'utenza.
- Controllano e fanno registrare gli accessi delle persone esterne sull'apposito registro (\*)

(\*) Bisogna procedere con la registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;

E' necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.

Nel piano di pulizia occorre includere almeno:

- Gli ambienti di lavoro e le aule;
- Le palestre;
- Le aree comuni;
- Le aree ristoro e mensa;
- I servizi igienici e gli spogliatoi;
- Le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- Materiale didattico e ludico;
- Le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

L'attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. Inoltre, è necessario disporre la pulizia approfondita di tutti gli istituti scolastici, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio. E' necessario:

- Assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020,
- Utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20;
- Garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.
- emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative e viste le mansioni previste per questo profilo dal CCNL, il dirigente scolastico constatata l'avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90. Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso turnazioni del personale tenendo presente, condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola dell'infanzia, condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio, dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici.

## ATTIVITÀ DIDATTICA

### ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA

Nel mese di settembre 2021, le attività scolastiche riprenderanno su tutto il territorio nazionale in presenza, nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel Piano Scuola 2021 – 2022 del Ministero dell’Istruzione e nel Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022) e nel Decreto-legge n. 111/2021 del 6 agosto 2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico.

In particolare vengono messe in atto le seguenti misure:

- Rispetto del distanziamento di 1 metro lineare tra gli alunni (rime buccali)
- Distanziamento di 2 metri lineari tra il docente e l’alunno nella zona interattiva dalla cattedra
- Riduzione degli arredi presenti
- Spazio flessibile in caso di presenza contemporanea di due docenti (Docente sostegno)
- Soddisfatte le condizioni della normativa in materia di Edilizia Scolastica e Antincendio, in particolare: capienza aule ai sensi tabelle 5-6-7-8-9 dm 18.12.1975 come ribadito dalla L.23/1996
- Requisiti aule secondo disposizioni del Ministero Interno 26 agosto 1992 Dm 7 agosto 2017 - dm 14 febbraio 2020 e RTV SCUOLE - DM 10.03.1998 anche per quanto riguarda le capienze e requisiti delle larghezze minime delle vie di fuga (anche tra i banchi) per alunni e lavoratori della scuola.

## ALUNNI CON DISABILITÀ

Particolare attenzione è rivolta alla gestione degli alunni con disabilità certificata con particolare attenzione alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. Per ciascun alunno saranno previste delle misure ad hoc se quanto previsto non è sufficiente a garantire il benessere e la tutela della salute dell'alunno stesso e del personale che lavora a stretto contatto.

Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio 2020 e come ribadito nel Piano Scuola 2021 – 2022 del Ministero dell'Istruzione, nonché nel D.L. 111/2021 non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli alunni della Scuola dell'Infanzia né gli alunni con più di 6 anni di età ma con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose (Visiere). In questi casi è consentito da parte dei docenti l'uso di mascherine trasparenti.

Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti”.

## SCUOLA DELL'INFANZIA

Con riferimento ai servizi educativi per la prima infanzia, stante la necessità di contatto fisico che contraddistingue la relazione dei bambini col gruppo dei pari e degli adulti di riferimento, nonché gli aspetti di cura rivolti ai bambini da parte di educatori e personale ausiliario, occorre approntare modalità organizzative che contemplino la difficoltà di garantire il distanziamento fisico, se non tra gli adulti.

Stante ciò è necessario prevedere protocolli di funzionamento dei servizi per l'accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini, nonché per l'igienizzazione degli ambienti, delle superfici, dei materiali.

In particolare l'organizzazione delle attività educative e didattiche dovrà prevedere la valorizzazione e l'impiego di tutti gli spazi interni ed esterni, privilegiando ove possibile, e limitatamente al verificarsi di condizioni climatiche favorevoli, l'utilizzo di spazi aperti.

Considerata la specificità dell'età evolutiva dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia, l'educazione e la cura per i piccoli di età inferiore ai sei anni ha esigenze del tutto particolari, legate alla corporeità e al movimento. I bambini hanno bisogno di muoversi, esplorare, toccare. Il curriculum si basa fortemente sulla accoglienza, la relazione di cura, la vicinanza fisica e il contatto, lo scambio e la condivisione di esperienze.

Pertanto, la prossima riapertura richiede l'adozione di misure particolarmente attente alla garanzia del rispetto non solo delle prescrizioni sanitarie, ma anche della qualità pedagogica delle relazioni. L'organizzazione dei diversi momenti della giornata educativa dovrà essere serena e rispettosa delle

modalità tipiche dello sviluppo infantile, per cui i bambini dovranno essere messi nelle condizioni di potersi esprimere con naturalezza e senza costrizioni.

Le misure di prevenzione e sicurezza. La relazione tra i bambini e gli adulti è la condizione per conferire senso alla frequenza di una struttura educativa per piccoli, che si caratterizza come esperienza sociale ad alta intensità affettiva.

L'uso di mascherine non è previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione per gli adulti (per i quali sono raccomandabili l'utilizzo di visierine "leggere" e, quando opportuno, dei guanti di nitrile) non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi.

Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, vanno seguite alcune accortezze così riassumibili:

- La stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento;
- La disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi rispettivi arredi e giochi che saranno opportunamente sanificati.
- Tutti gli spazi disponibili (sezioni, anti-sezioni, saloni, atri, laboratori, atelier) dovranno essere "riconvertiti" in spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di apprendimento, relazione e gioco.
- Si potranno variare gli spazi solo dopo attenta igienizzazione.
- Si raccomanda una continua aerazione degli ambienti;
- La colazione o la merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini; il pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, adeguatamente organizzati, oppure secondo i suggerimenti di carattere generale più avanti impartiti;
- La suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali spazi esterni disponibili per i diversi gruppi di bambini presenti nella scuola, con utilizzo da parte di ogni gruppo di un'area dedicata con i propri giochi, anche in tempi alternati, previa pulizia delle strutture.
- Già ora l'ingresso dei bambini avviene in una fascia temporale "aperta" (che spesso raggiunge i 90 minuti: dalle 7,30 alle 9,00), fascia che potrà essere adeguata alle nuove condizioni, programmata e concordata con i genitori. Analogamente potrà avvenire per le fasce di uscita, al termine dell'orario scolastico.
- Favorire le attività ludiche nel rispetto dei gruppi omogenei. Evitare di far portare oggetti da casa e igienizzare quelli presenti a scuola.
- Se le condizioni atmosferiche lo consentono, l'esperienza educativa potrà svolgersi anche all'aperto, in spazi delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo, con la eventuale disponibilità di tensostrutture temporanee o ambienti protetti (valutazione da effettuare in accordo con il Comune).

INDICAZIONI SULLE ATTIVITÀ NEI LABORATORI DELLA SCUOLA PRIMARIA, E SECONDARIA DI I GRADO

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di predisporre l'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, ma con particolare attenzione a che lo svolgimento di qualsivoglia attività non avvenga prima che il luogo dell'attività didattica non sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato (tempo necessario 15/20 minuti), nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro (classi miste di lingue, classi di strumento, orchestra, attività in palestra...).

**SI RICHIEDE UNA PRECISA ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI EVENTUALI ATTIVITÀ LABORATORIALI.**

## REFEZIONE SCOLASTICA

Anche per la refezione scolastica, atteso il ruolo sociale ed educativo che la connota come esperienza di valorizzazione e crescita costante delle autonomie dei bambini, si dovrà far riferimento al Documento tecnico del CTS, partendo dal principio che essa vada garantita in modo sostanziale per tutti gli aventi diritto, seppure con soluzioni organizzative differenti per ciascuna scuola.

In particolar modo, oltre alla necessaria e approfondita pulizia dei locali adibiti alla refezione medesima, le istituzioni scolastiche – di concerto con l'ente locale e in modalità tali da garantire la qualità del servizio e che tengano conto anche della salvaguardia dei posti di lavoro – potranno valutare l'opportunità di effettuare la refezione in due o più turni, sempre al fine di non consentire oltre il dovuto l'affollamento dei locali ad essa destinati.

Qualora questa modalità non sia percorribile o non sufficiente in virtù degli spazi o della particolare numerosità dell'utenza, gli Enti locali potranno studiare con le ditte concessionarie del servizio la realizzazione di soluzioni alternative di erogazione, all'interno dell'aula didattica, opportunamente areata e igienizzata al termine della lezione e al termine del pasto stesso, finanche la semplificazione del menù, qualora gli approvvigionamenti delle materie prime dovessero risultare difficoltosi.

### PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Qualora l'andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell'attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata, come previsto dalle Linee Guida per la Didattica Integrata.

In particolare i lavoratori dovranno mettere in atto i comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivati dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell'ambiente scolastico.

Nel caso di nuova sospensione dell'attività didattica l'Amministrazione centrale, le Regioni, gli Enti locali, gli enti gestori delle istituzioni scolastiche paritarie e le istituzioni scolastiche statali opereranno, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, per garantire la frequenza scolastica in presenza, in condizioni di reale inclusione, degli alunni con disabilità e degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione. La circostanza di cui al presente paragrafo sarà regolata da apposito atto dispositivo.

Il personale docente deve limitare la permanenza nel plesso scolastico in rapporto al proprio orario di servizio, o un tempo aggiuntivo ragionevole tale da non favorire assembramenti negli spazi comuni e attenersi a tutte le indicazioni finalizzate al contenimento del contagio.

Dove non sarà possibile mantenere un distanziamento sociale di almeno un metro sarà necessario interdire le riunioni in presenza a vantaggio della modalità di incontri per via telematica, mentre in classe si dovrà favorire l'aerazione naturale, tenendo sempre indossata la mascherina chirurgica o di tipo FFP2.

- I/le docenti colgono l'occasione dell'emergenza in corso per promuovere l'educazione alla salute. In particolare:
- Informano gli/le allievi/e in maniera corretta in modo da educare a comportamenti corretti e responsabili;
- Insegnano, soprattutto ai/alle più piccoli/e, le modalità adeguate per proteggersi e proteggere dal contagio;
- Utilizzano l'opuscolo del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, per insegnare le regole principali da osservare.

### NUMERI UTILI E ALLEGATI

Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato: [www.salute.gov.it/nuovocoronavirus](http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus) e attivato il [numero di pubblica utilità 1500](tel:1500).

#### NUMERO VERDE REGIONALE, PER ALTRE INFORMAZIONI

**800 90 90 60**

Le presenti disposizioni potranno subire ulteriori aggiornamenti in considerazione degli sviluppi dell'emergenza sanitaria e di eventuali nuovi interventi normativi aventi carattere di urgenza.

#### REFERENTI PER LA GESTIONE CASI/FOCOLAI DA SARS-COV-2

Distretto di Palmanova	Maria Antonella Arena <a href="mailto:antonella.arena@asufc.sanita.fvg.it">antonella.arena@asufc.sanita.fvg.it</a> tel. 0432 921871	Elisa Bernardi <a href="mailto:elisa.bernardi@asufc.sanita.fvg.it">elisa.bernardi@asufc.sanita.fvg.it</a> tel. 0432 553257
ASUGI DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	MEDICO IGIENISTA (Collegamento funzionale tra curante e scuola per gestione sospetti casi e casi)	PREVENZIONE AMBIENTALE (Collegamento con la scuola per i requisiti strutturali e organizzativi)
	<i>Dr Davide Pezzato</i> <a href="mailto:scuole.dip@asugi.sanita.fvg.it">scuole.dip@asugi.sanita.fvg.it</a>	<i>Dr Mirco Locci,</i> <i>Assistente Sanitario</i> <a href="mailto:scuole.dip@asugi.sanita.fvg.it">scuole.dip@asugi.sanita.fvg.it</a>
<i>Trieste/Gorizia Monfalcone</i>		<i>Drssa Emanuela Occoni</i> <i>Assistente sanitaria</i> <a href="mailto:scuole.dip@asugi.sanita.fvg.it">scuole.dip@asugi.sanita.fvg.it</a>

L'Istituto comprensivo ha elaborato un proprio Protocollo Operativo anti-contagio.